

Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8555

CORTE DI CASSAZIONE -

Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8555

Ritenuto che

- A. srl., ricorrente avverso la sentenza 1.14.2012 della CTR di BARI, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al d.l. n. 50/2017 (conv. con mod. nella I. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, con nota prodotta in atti e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Considerato che

La difesa dell'A. srl., con memoria depositata in data 29.1.2019, ha proposto opposizione alla richiesta di cessazione della materia del contendere

formulata dall'Avvocatura dello Stato, con contestuale istanza di trattazione del ricorso.

A sostegno della propria richiesta l'esponente faceva presente che, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, depositata in data

2.10.2017, successivamente, in data 10.4.2018, prima dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'A.F., aveva espresso la volontà di proseguire nel

contenzioso, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata per tutte le annualità in esame.

Precisava, in tal senso che la definizione agevolata di cui all'art. 11 d.l. n. 50/2017 (convertita nella I. n. 96 del 2017) presupponeva una

manifestazione di volontà del contribuente per cui l'ordinamento riservava al privato la scelta in ordine alla possibilità o meno di accedere al

beneficio nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla legge. Inoltre nessuna disposizione di legge imponeva di ritenere ineliminabili gli

effetti preliminari prodotti dalla domanda di accesso al beneficio presentata dal contribuente, prima che la fattispecie si fosse definitivamente

Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8555

perfezionata attraverso l'adesione, esplicita o implicita, da parte dell'Amministrazione. In assenza della previsione di un termine specifico, la revoca

doveva pervenire prima che l'A.F. avesse dichiarato di aderire alla domanda di definizione agevolata ovvero, in difetto, entro il termine imposto dalla

legge all'amministrazione per pronunciarsi sulla richiesta di rottamazione (31.7.2018). Essendo la rinuncia al beneficio e la revoca della precedente

domanda di definizione intervenuta prima della scadenza del termine assegnato all'Ufficio per provvedere sull'istanza, l'Agenzia aveva,

illegittimamente, dato corso alla procedura di estinzione.

Con memoria depositata il 4.2.2019, l'Agenzia delle Entrate chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta -stante la irretrattabilità della domanda di

condono- ed insisteva nella richiesta di estinzione del giudizio.

Le osservazioni del contribuente non possono essere condivise. Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte «la dichiarazione di volersi

avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra

un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta

presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per

errore materiale manifesto e riconoscibile» (Cass. 33281 del 28.11.2018; Cass. n. 15295 del 21/07/2015; conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006; Cass.

n. 17141 del 28/06/2018; Cass. n. 22966 del 26/09/2018). Pertanto, considerato che la irretrattabilità della domanda di condono impone il rigetto

dell'opposizione presentata dalla soc. contribuente; che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dall'Agenzia delle

Entrate; che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole

declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3. 2018);

Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8555

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.